



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**N° 52 del 20/05/2026**

**OGGETTO: CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN FRAZIONE LEVEROGNE – IMPIANTO PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA – APPROVAZIONE INDIRIZZI, SCHEMA DI CONVENZIONE E DETERMINAZIONE CONTRIBUTO. VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA MACROAGGREGATI (ART. 175 COMMA 5BIS TUEL).**

L'anno **duemilaventisei** addì **venti** del mese di **Maggio** alle ore **15:00**, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Mauro Lucianaz la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Daniela Piassot.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	LUCIANAZ MAURO	P	
2	Vicesindaco	GODIOZ JOSIANNE	P	
3	Assessore	GENTILE FRANCESCO MARIA	P	
4	Assessore	PERRIER SALVINA	P	
5	Assessore	PERRIER THIERRY	P	
6	Assessore	OLMI DANIELLE		AG

**PRESENTI: 5 ASSENTI: 1**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN FRAZIONE LEVEROGNE – IMPIANTO PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA – APPROVAZIONE INDIRIZZI, SCHEMA DI CONVENZIONE E DETERMINAZIONE CONTRIBUTO. VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA MACROAGGREGATI (ART. 175 COMMA 5BIS TUEL).**

## LA GIUNTA COMUNALE

### RICHIAMATI:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta);
- lo Statuto comunale vigente;
- il regolamento comunale di funzionamento del Consiglio comunale;
- il vigente regolamento comunale generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la l.r. 6/2014 “Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni e degli altri enti locali, nonché disposizioni relative all’ufficio di segretario di ente locale”, ed in particolare la nuova disciplina contenuta al Capo Vbis come introdotta dall’art. 15 della l.r. 15/2025;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 28 gennaio 2021 con la quale, ai sensi della l.r. 6/2014 e l.r. 15/2020, è stata confermata la convenzione quadro tra i Comuni di Arvier, Avise, Saint-Nicolas e di Valgrisenche per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati ed è stato individuato il Comune di Arvier quale Comune capofila responsabile della gestione associata e che rimarrà valida fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte alla l.r. 6/2014 relative alle convenzioni di Segretario;

### VISTI:

- il decreto legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi dell’ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)” aggiornato con il D.LGS n° 126/2014;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

### RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 03 febbraio 2026 concernente l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale di previsione 2026/2028 e del documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) e successive integrazioni;
- deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 05/02/2026 e s.m.i. concernente l’assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell’art. 46, comma 5, della L.R. 7/12/1998 n. 54 ed art. 169 del D.lgs. 267/2000 e successive integrazioni;

### PREMESSO CHE:

- il Comune di Arvier è proprietario del campo sportivo comunale sito in frazione Leverogne, via Lostan n. 95, censito al Catasto Fabbricati al foglio 10 mappale 1123;
- l’impianto è destinato allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche con finalità sociali e aggregative;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 33 del 28.04.2022, avente ad oggetto: “Concessione in comodato d’uso gratuito del campo sportivo comunale, privo di rilevanza economica, all’ASD Polisportiva Grand-Paradis per il periodo dal 15.5.2021 al 14.5.2026 eventualmente rinnovabile per ulteriori cinque anni. Recesso contratto in essere e atto di indirizzo indizione gara”, con la quale si accoglieva la richiesta avanzata dall’ASD Polisportiva Comunità Montana Grand Paradis di recesso dal contratto in essere di concessione in comodato d’uso gratuito della gestione del campo sportivo comunale sottoscritto in data 16 giugno 2021, si stabiliva di procedere all’indizione di una gara per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria del campo sportivo di Arvier e si fissavano gli indirizzi per l’affidamento;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni del Segretario comunale:

- n. 68 del 30.06.2022, con la quale si affidava all' ASD Polisportiva Grand Paradis, con sede in Saint-Pierre, il servizio di gestione e manutenzione ordinaria del campo sportivo di Arvier per il biennio dal 1/7/2022 al 30/06/2024, rinnovabile per ulteriori due anni, per un importo annuo di €. 7.800,00 IVA esclusa;
- n. 100 del 1.7.2024, con la quale si procedeva, al rinnovo dell'affidamento all'ASD Polisportiva Grand Paradis del "servizio di gestione e manutenzione ordinaria del campo sportivo di Arvier" per il biennio dal 1/7/2024 al 30/06/2026, alle medesime condizioni e patti del contratto in essere, ricorrendone tutti i requisiti previsti;

PRECISATO che il contratto in essere è in scadenza il prossimo 30 giugno 2026;

RILEVATO che l'impianto sportivo comunale in parola risulterà, a partire dal 01/07/2026, nuovamente nella disponibilità dell'Ente e che, conseguentemente, si rende necessario provvedere all'adozione degli atti propedeutici all'individuazione del soggetto gestore;

CONSIDERATO che:

- gli impianti sportivi comunali, come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, sono annoverabili tra i beni del patrimonio indisponibile, in quanto rientranti nella previsione dell'ultimo capoverso dell'art. 826 del Codice civile italiano, ossia tra i beni destinati a un pubblico servizio, i quali, ai sensi dell'art. 828 del medesimo codice, non possono essere sottratti alla loro destinazione;
- su tali beni insiste un vincolo funzionale coerente con la loro destinazione naturale, consistente nell'utilizzo a favore della collettività per lo svolgimento di attività sportive di interesse generale;
- la gestione degli impianti sportivi comunali è riconducibile all'ambito dei servizi pubblici locali, ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, della L.R. 54/1998 e in coerenza con il quadro di riordino introdotto dal D.Lgs. 201/2022, in quanto finalizzata alla promozione dello sport quale strumento di miglioramento della qualità della vita, con rilevanti ricadute sociali, sanitarie e aggregative per la comunità locale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2021, n. 858);
- secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 858/2021), l'affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici, anche appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente e destinati allo svolgimento di attività sportiva, integra una concessione di servizi, e non una mera concessione di beni, in quanto connessa alla gestione funzionale del servizio reso alla collettività;
- la redditività della gestione degli impianti sportivi deve essere valutata caso per caso, tenendo conto della soluzione organizzativa adottata dall'ente, delle modalità di gestione, dei costi e degli oneri manutentivi, della struttura tariffaria applicata all'utenza, nonché della possibilità di svolgere attività accessorie (Cons. Stato, sez. V, n. 858/2021);
- il D.Lgs. 38/2021, emanato in attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, disciplina la gestione degli impianti sportivi prevedendo, all'art. 6, che gli affidamenti della gestione degli impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali avvengano nel rispetto della normativa euro-unitaria e delle disposizioni in materia di contratti pubblici;
- ai sensi del medesimo decreto legislativo, risulta superata la disciplina previgente di cui all'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- gli affidamenti relativi alla gestione degli impianti sportivi devono pertanto essere effettuati nel rispetto del D.Lgs. 36/2023, che disciplina anche le concessioni di servizi, garantendo il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- resta ferma la possibilità di modellare le procedure di affidamento in funzione della natura economica o meno del servizio e delle specifiche caratteristiche dell'impianto, nel rispetto dei principi dell'ordinamento e delle disposizioni vigenti;

PRECISATO che qualsiasi atto di disposizione o affidamento relativo a beni appartenenti al patrimonio comunale deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e pubblicità, che governano l'azione amministrativa, nonché delle norme regolamentari dell'Ente.

CONSIDERATO che:

- il campo sportivo comunale qualificabile come impianto privo di rilevanza economica, in quanto:
  - è destinato prevalentemente ad attività istituzionali, sociali e dilettantistiche;
  - non è idoneo a produrre redditività;
  - eventuali introiti derivanti dalla gestione sono destinati esclusivamente alla copertura dei costi e al miglioramento del servizio;
  - persegue finalità pubbliche e sociali;
  - l'eventuale rischio operativo in capo al gestore risulta marginale e non idoneo a configurare una gestione economicamente rilevante ai sensi del D.Lgs. 201/2022;
- la gestione diretta da parte del Comune risulta non efficiente sotto il profilo organizzativo ed economico;

CONSIDERATO altresì che:

- la durata della concessione deve essere determinata nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza di cui al D.Lgs. 36/2023;
- nel caso di specie, la gestione dell'impianto non comporta investimenti strutturali rilevanti a carico del concessionario, ma richiede continuità organizzativa e programmazione delle attività sportive;
- una durata quinquennale risulta idonea a garantire stabilità gestionale, continuità del servizio e radicamento dell'attività sportiva sul territorio, senza determinare effetti restrittivi della concorrenza;
- tale durata è pertanto da ritenersi congrua e proporzionata rispetto alle finalità pubbliche perseguite;
- ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, il valore stimato della concessione è determinato con riferimento ai flussi economici complessivamente riconducibili al rapporto concessorio;
- nel caso di specie, pur trattandosi di impianto privo di rilevanza economica, il valore convenzionale è determinato esclusivamente ai fini del Codice dei contratti tenendo conto del contributo annuo riconosciuto dall'Ente al soggetto gestore, quale unico elemento economico del rapporto;
- tale valore è pertanto stimato in € 100.000,00, corrispondente al contributo annuo di € 10.000,00 per la durata quinquennale della concessione e dell'eventuale rinnovo, senza che ciò comporti qualificazione del servizio come economicamente rilevante ai sensi del D.Lgs. 201/2022;
- il contributo economico riconosciuto dal Comune ha la sola funzione di sostenere la gestione dell'impianto sportivo e non rappresenta il pagamento di un servizio, ma un sostegno per garantire il buon funzionamento della struttura;
- il rapporto resta una concessione di gestione dell'impianto sportivo ai sensi del D.Lgs. 36/2023, mentre il contributo comunale è separato dalla concessione e non è collegato a logiche di corrispettivo;
- la gestione dell'impianto avviene senza finalità di profitto e gli eventuali ricavi devono essere utilizzati per la gestione e il miglioramento dell'impianto stesso

DATO ATTO che sul territorio comunale operano associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività continuativa, potenzialmente interessate alla gestione dell'impianto;

RITENUTO:

- di procedere all'affidamento della gestione mediante concessione di servizi relativa alla gestione dell'impianto sportivo comunale, quale forma più coerente con la natura dell'impianto e con le finalità pubbliche perseguite;
- di individuare il soggetto gestore mediante procedura comparativa semplificata preceduta da avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 36/2023, in ragione:
  - del valore stimato della concessione inferiore alle soglie di rilevanza europea;
  - della natura dell'impianto privo di rilevanza economica;
  - delle finalità sociali e sportive perseguite;

RITENUTO inoltre:

- di garantire, in ogni caso, il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e apertura al mercato, mediante la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione degli operatori interessati con funzione meramente esplorativa e non vincolante per l'Amministrazione;

- che, all'esito della procedura esplorativa, il Responsabile del servizio procederà all'affidamento mediante valutazione comparativa dei soggetti partecipanti, sulla base di criteri predeterminati e coerenti con le finalità dell'impianto;
- che tale modalità consente di coniugare esigenze di semplificazione amministrativa con il rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento;
- di riconoscere un contributo economico a sostegno della gestione;

PRECISATO che l'adozione del presente atto di indirizzo è finalizzata a garantire trasparenza, equità, continuità del servizio pubblico sportivo, valorizzazione dell'associazionismo locale e promozione dell'inclusione sociale;

CONSIDERATO, pertanto, che la concessione in oggetto, nei termini sopra delineati, non presenta rilevanza economica significativa ai sensi del D.Lgs. 201/2022, bensì si configura come strumento di partenariato civico e collaborazione amministrativa per il perseguimento di finalità pubbliche, in linea con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione;

RILEVATO che risulta necessario, per stanziare la somma necessaria, procedere ad una variazione tra macroaggregati di spesa all'interno della stessa missione, programma e titolo, così come risulta dal documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il comma 5-bis dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) in merito alla disciplina delle variazioni di bilancio di competenza dell'organo esecutivo, tra cui, le variazioni di cui alla lettera e-bis) "variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione";

VISTI gli allegati pareri espressi, ai sensi di legge, sulla proposta della presente deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

## **DELIBERA**

DI DARE ATTO, che le premesse della presente deliberazione – come articolate in narrativa – costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in quanto esprimono in modo compiuto e puntuale il quadro logico, concreto e giuridico di riferimento, nonché le motivazioni, le valutazioni discrezionali e le determinazioni di merito che sostengono il dispositivo medesimo;

DI QUALIFICARE il campo sportivo comunale sito in frazione Leverogne quale impianto privo di rilevanza economica senza previsione di gestione economica prevalente da parte del concessionario, anche alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza contabile e amministrativa;

DI STABILIRE che la gestione dell'impianto avvenga mediante concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale, per la durata di anni **5 (cinque)**, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione, eventualmente rinnovabile in modo espresso e non automatico per un ulteriore periodo di pari durata, previa verifica:

- del permanere dell'interesse pubblico;
- del corretto svolgimento del servizio;
- del rispetto degli obblighi convenzionali;
- della permanenza della convenienza economico-organizzativa per l'Ente.

DI STABILIRE inoltre che il Comune si riserva:

- la facoltà di effettuare verifiche periodiche sulla gestione;
- la possibilità di revoca anticipata per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ai sensi della normativa vigente;
- la risoluzione della convenzione in caso di grave inadempimento;

DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

DI DETERMINARE in € 10.000,00 l'importo del contributo annuo a fondo perduto riconoscibile a sostegno della gestione;

DI DARE ATTO che il valore complessivo stimato della concessione, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, è pari a € 100.000,00 per l'intera durata del rapporto, compreso l'eventuale opzione di rinnovo;

DI DARE MANDATO al Responsabile del servizio competente di procedere preliminarmente alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, volto a individuare i soggetti potenzialmente interessati alla gestione dell'impianto, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e non discriminazione;

DI STABILIRE che:

- la gestione avvenga in assenza di finalità lucrative prevalenti e nel perseguimento di finalità sociali, sportive e di promozione del territorio;
- eventuali proventi siano reinvestiti nell'impianto;
- sia garantito l'uso pubblico della struttura.

DI APPROVARE, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in premessa e che qui si intendono espressamente richiamate, la variazione al bilancio di previsione 2026/2028, fra macroaggregati di spesa corrente, all'interno di medesimi "missione", "programma" e "titolo", così come risulta dal documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti;

DI COMUNICARE al Consiglio comunale nella prima seduta l'adozione della presente variazione, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento comunale di contabilità;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e di confermare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità stabiliti dall'articolo 23 del d.lgs. 33/2013, in materia di "Amministrazione trasparente".

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Mauro Lucianaz

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Comunale  
Daniela Piassot